



In questo numero:

1 - LE SEDIVA NEWS DAL 5 DICEMBRE AD OGGI

05/12/2013	La tassazione del terreno in affitto – <i>QUESITO</i> (stefano lucidi)	16/12/2013	Problemi dal Fisco se figli e moglie spendono troppo... - <i>QUESITI</i> (mauro giovannini)
06/12/2013	La videosorveglianza davanti casa – <i>QUESITO</i> (valerio salimbeni)	17/12/2013	La notifica degli atti presso la farmacia – <i>QUESITO</i> (valerio pulieri)
06/12/2013	Ancora sulla videosorveglianza: il tempo limite di conservazione delle immagini – <i>QUESITO</i> (stefano civitareale)	17/12/2013	Varie sull'e-commerce - <i>QUESITO</i> (stefano civitareale)
09/12/2013	Convalida delle dimissioni per tutte le categorie di lavoratori - <i>QUESITO</i> (giorgio bacigalupo)	18/12/2013	Naturopatia in farmacia – <i>QUESITO</i> (giorgio proietti)
09/12/2013	Le sopravvenienze passive conseguenti alle variazioni prezzi del 2013 (Sediva)	18/12/2013	La responsabilità della farmacia per eventuali danni a terzi nell'erogazione di "nuovi servizi" – <i>QUESITO</i> (stefano civitareale)
10/12/2013	Il maxi emendamento governativo alla Legge di stabilità 2014 (Studio Associato)	19/12/2013	La comunicazione alla ASL (e all'Ordine) degli addetti all'esercizio della farmacia (stefano lucidi)
11/12/2013	Il biologo nutrizionista nella farmacia – <i>QUESITO</i> (gustavo bacigalupo)	19/12/2013	Scheda carburante: è necessario compilarla correttamente – <i>QUESITO</i> (stefano civitareale)
12/12/2013	Niente "fai da te" per il versamento (in scadenza) della maggiorazione della Tares (Studio Associato)	19/12/2013	Adeguamento Istat per novembre 2013 (Studio Associato)
12/12/2013	Non sembra invece licenziabile chi scarica semplicemente musica sul pc della farmacia – <i>QUESITO</i> (giorgio bacigalupo)	20/12/2013	Dall'1/1/2014 l'interesse legale scende all'1%. (Studio Associato)
13/12/2013	Forniture all'autolavaggio dotato di selfservice – <i>QUESITO</i> (roberto santori)	20/12/2013	Il concessionario di una farmacia comunale e il concorso straordinario – <i>QUESITO</i> (gustavo bacigalupo)
13/12/2013	Al via il nuovo ISEE (stefano civitareale)	20/12/2013	Nessuna sanzione per carente versamento dell'IMU al 16 dicembre scorso (franco lucidi)

2 – NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)

3 – SCADENZE FINE DICEMBRE 2013 E GENNAIO 2014

1 - LE SEDIVA NEWS DAL 5 DICEMBRE AD OGGI

05/12/2013 - La tassazione del terreno in affitto – QUESITO

Sono proprietario di terreni agricoli ereditati da mio padre che sto per dare in affitto ma vorrei naturalmente sapere come vengono tassati i canoni in questi casi.

Dapprima, proprio sui terreni agricoli, un dato ufficiale: l'art. 1, lett. d), del dl. 133 del 30/11/2013 sull'IMU assoggetta al pagamento dell'imposta anche "d) i terreni agricoli, nonche' quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola".

Quindi, gli altri terreni agricoli – posseduti ad esempio da "privati" non esercenti alcuna professione o impresa agricola – non dovrebbero esservi assoggettati.

Ricordiamo ora le regole ai fini dell'Irpef.

Il reddito dominicale del terreno – che è, per l'appunto, la quota di reddito imputabile al proprietario – viene determinato diversamente secondo che il contratto stipulato con l'affittuario sia o meno in regime vincolistico in base alla legge 203/1982.

Nel primo caso (regime vincolistico), per determinare il reddito imponibile occorre operare innanzitutto un confronto tra l'80% del reddito dominicale rivalutato (pari, a sua volta, al reddito dominicale moltiplicato per un coefficiente del 180%) ed il canone di affitto; dopo di che: a) se l'80% del reddito dominicale rivalutato è superiore al canone d'affitto, si assume come reddito imponibile quest'ultimo; b) diversamente, si assume come imponibile il reddito dominicale rivalutato ma – attenzione(!) - per l'intero, e non per l'80%.

Nella seconda evenienza (regime non vincolistico), invece, il reddito imponibile è determinato dal reddito dominicale rivalutato, a nulla rilevando l'importo del canone di affitto.

Come si vede, quindi, l'unica ipotesi in cui si deve indicare nella dichiarazione dei redditi l'effettivo canone percepito sarà quello per il quale questo risulti inferiore all'80% di quello dominicale rivalutato; in tutti gli altri casi, le imposte si scontreranno proprio sul reddito dominicale rivalutato, indipendentemente quindi dalla misura del canone di locazione.

(stefano lucidi)

06/12/2013 - La videosorveglianza davanti casa - QUESITO

Un condomino può installare una telecamera che riprende l'ingresso del suo appartamento o del suo posto auto?

Quando l'installazione di sistemi di videosorveglianza viene effettuata da persone fisiche per fini soltanto personali – e le immagini non vengono né comunicate sistematicamente a terzi, né diffuse (ad esempio attraverso apparati tipo web cam) – non si applicano le norme previste dal Codice della privacy.

In questo specifico caso, ad esempio, non è necessario segnalare l'eventuale presenza del sistema di videosorveglianza con un apposito cartello, e però restano comunque valide le disposizioni in tema di responsabilità civile e di sicurezza dei dati.

È inoltre anche necessario – se non altro per non rischiare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata – che il sistema di videosorveglianza sia installato in modo tale che l'obiettivo della telecamera posta di fronte alla porta di casa riprenda esclusivamente lo spazio privato e non tutto il pianerottolo o la strada, ovvero riprenda soltanto il proprio posto auto e non tutto il garage (si ricordino i problemi che ha dovuto superare qualche

tempo fa Google Earth...).

(valerio salimbeni)

06/12/2013 – Ancora sulla videosorveglianza: il tempo limite di conservazione delle immagini – QUESITO

Per quanto tempo si devono conservare le immagini riprese mediante la videosorveglianza?

Il provvedimento generale del *Garante per la protezione dei dati personali* del 8/4/2010 individua nelle 24 ore successive alla rilevazione il *tempo limite* di conservazione delle immagini.

Questo limite, tuttavia, può essere ampliato fino ad una settimana per “...la particolare rischiosità dell’attività svolta dal titolare del trattamento (ad esempio per alcuni luoghi come le banche può risultare giustificata l’esigenza di identificare gli autori di un sopralluogo nei giorni precedenti una rapina)...”.

Poiché – e la cronaca ne è testimone – tale condizione di “rischiosità” dell’attività interessa anche le farmacie (almeno) quanto le banche, non dovrebbe esservi alcun dubbio che pure per quest’ultima valga il termine “lungo” settimanale.

Tuttavia di contrario avviso si sono dimostrate alcune *Direzioni provinciali del lavoro*, imponendo – anche se per tutt’altra finalità, come sappiamo - di rispettare il termine delle 24 ore.

Sempre il *Garante*, però, con proprio *parere* del 02/9/13 ha chiarito che il requisito della *pericolosità* non può essere riferito soltanto alle banche ma a tutte quelle attività che, come appunto le farmacie, presentino un indice di rischio rapina elevato (e che del resto era chiaro anche sulla base del provvedimento generale, ove il riferimento alle banche era infatti soltanto esemplificativo).

Ci auguriamo, quindi, che le *Direzioni provinciali del lavoro* prendano atto del chiarimento e non abbiano più difficoltà ad autorizzare anche le farmacie a conservare le immagini riprese (anche) per una settimana.

(stefano civitareale)

09/12/2013 - Convalida delle dimissioni per tutte le categorie di lavoratori - QUESITO

Abbiamo letto nelle riviste di categoria che le dimissioni del lavoratore devono essere sempre convalidate

La l. 28 /06/2012 n. 92, entrata in vigore il 17 luglio dello stesso anno, ha infatti introdotto, perché si abbia l’effettiva cessazione del rapporto di lavoro, la *convalida* delle *dimissioni del lavoratore*, e però non solo quando queste siano *volontarie*, ma anche nel caso di *risoluzione consensuale* del rapporto stesso.

La finalità che spiega l’intervento della citata l. 92/2012 (art. 4, commi 16-23) sta soprattutto nell’intendimento di arginare il fenomeno delle “dimissioni in bianco”, che si verifica quando il datore di lavoro, al momento dell’assunzione, “estorce” al dipendente la firma di una lettera con cui quest’ultimo manifesta “a priori” la volontà di risolvere il rapporto di lavoro.

Per contrastare questa pratica non certo commendevole, il legislatore sceglie però una strada che finisce per rendere ulteriormente difficile la vita del datore di lavoro, che si trova infatti a dover fare i conti in pratica con una nuova formalità di carattere burocratico che in qualche caso può rivelarsi anche onerosa e talora, sotto vari aspetti, molto delicata.

Comunque, la *convalida* - che, attenzione, è obbligatoria per tutte le categorie di lavoratori, quindi sia per i dipendenti che, ad esempio, per gli associati in partecipazione e i collaboratori a progetto - può essere formalizzata tanto nei *Centri per l’impiego* che presso la *Direzione territoriale del lavoro*, oppure può conseguire ad una speciale dichiarazione del lavoratore dal lui sottoscritta e allegata alla ricevuta telematica di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto.

La sottoscrizione del lavoratore può validamente essere effettuata anche presso lo studio del consulente del lavoro che segue l’azienda o anche nella stessa sede aziendale.

Nulla è mutato, invece, per il caso di *dimissioni* della *lavoratrice madre*, sia durante la gravidanza, che nei primi tre anni di vita del

bambino: in tali evenienze, infatti, le *dimissioni* devono tuttora essere *convalidate* dall’apposito ufficio ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Quanto infine alle *sanzioni*, la riforma ha introdotto quella *pecuniaria* da 5mila euro a 30mila euro per l’ipotesi in cui il datore di lavoro abusi, come si è detto, del “foglio firmato in bianco” dalla lavoratrice o dal lavoratore per simularne le dimissioni o “precostituire” la risoluzione consensuale del rapporto; ma in questi casi la sanzione non preclude evidentemente l’avvio dell’azione penale, tenendo presente che – proprio nella vicenda delle “dimissioni in bianco” sottoscritte dal lavoratore al momento dell’assunzione - la giurisprudenza tende a configurare il reato di estorsione, per il quale il cp prevede addirittura la pena della reclusione da cinque a dieci anni.

(giorgio bacigalupo)

09/12/2013 - Le sopravvenienze passive conseguenti alle variazioni prezzi del 2013

La vicenda è ben nota alle farmacie e si pone evidentemente anche in ordine all’esercizio 2013, riguardando le *riduzioni di prezzi dei medicinali intervenute quest’anno*, che generano - a carico della farmacia che li abbia avuti in giacenza al momento della riduzione - una *perdita*, cioè, tecnicamente, una *sopravvenienza passiva*.

Per consentire dunque alle farmacie assistite (che utilizzano e ci hanno reso noto l’indirizzo di posta elettronica) di rilevare – per ciascuna specialità interessata da un provvedimento Aifa di riduzione di prezzi pubblicato nel corso del 2013 - le *quantità* giacenti nell’esercizio alla data stessa del singolo provvedimento, così da ricavarne immediatamente l’importo della *perdita* subita per ogni specialità “scaduta” e pertanto anche quello della *perdita complessiva* (e permetterci così l’immediata sua annotazione nella singola contabilità aziendale), abbiamo loro trasmesso l’*elenco* in ordine alfabetico in *formato Excel* dei farmaci (534 per quel che ci consta) che quest’anno sono stati appunto oggetto di una riduzione. Anche questa volta, nell’*elenco* - predisposto anche con il grande contributo dei farmacisti teramani, che naturalmente ringraziamo - sono stati evidenziati, per ogni specialità: la data del provvedimento dell’AIFA; il codice prodotto; il nome del prodotto; la ditta produttrice; la classe di appartenenza, il prezzo precedente; il nuovo prezzo e la differenza tra l’uno e l’altro.

E, come nelle circostanze precedenti, la farmacia, dopo aver apposto il nome e cognome del titolare dell’esercizio o la ragione sociale, ed avervi inserito anche le specialità eventualmente da noi non considerate, compilerà l’*elenco limitandosi in sostanza ad indicare nell’apposita colonna “vuota” (evidenziata in celeste) il numero dei pezzi di ogni farmaco a quella data*, e ce lo restituirà sempre via e-mail all’indirizzo: info@sediva.it.

Ne scaturirà immediatamente (proprio perché l’*elenco* è in *formato Excel*) il valore della *perdita per ciascuna specialità* e quindi anche l’ammontare della *perdita complessiva*, che, giova ribadirlo, si tradurrà per la farmacia in un *risparmio fiscale* non lontano dal 50% dell’importo totale che ne risulterà.

Per quel che riguarda le *altre farmacie* (quelle cioè – e sono ormai pochissime - che *non utilizzano alcun indirizzo di posta elettronica*), ove intendano ricevere anch’esse il documento in *formato excel*, dovranno ovviamente renderci nota al più presto la loro e-mail; diversamente, potranno accedere nel nostro sito www.sediva.it (in “Modulistica & Tabelle”), “scaricare” l’*elenco* (denominato *Variazione prezzi 2013 per il 2013*) delle 534 specialità, compilarlo manualmente e trasmetterlo alla scrivente per la via postale, oppure unitamente alla documentazione contabile mensile della farmacia.

Naturalmente, nel caso in cui la farmacia, avvalendosi abitualmente di un *software gestionale*, abbia già provveduto a rilevare (e a segnalarci) nel corso del 2013 la *perdita* generata dalle singole riduzioni di prezzo, i relativi dati sono stati da noi via via registrati nella contabilità, e perciò ora non dovranno compilare o inviarci alcunché.

(Sediva)

10/12/2013 - Il maxi emendamento governativo alla Legge di stabilità 2014

Com'era facilmente prevedibile, l'"assalto" dei parlamentari al disegno di legge di stabilità 2014, con la presentazione di migliaia di emendamenti, ha infine indotto il Governo a presentare un maxi emendamento di "sintesi" dei lavori conclusi dalla competente commissione.

Di seguito le principali novità.

1) *Detrazioni IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati*: sono state aumentate le detrazioni di imposta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati fino a € 8.000 e rimodulate quelle spettanti per i redditi fino ad € 55.000;

2) *Premi INAIL*: è prevista a decorrere dal 1 gennaio 2014 la riduzione dei premi INAIL dovuti dalle imprese, in conformità all'andamento infortunistico aziendale;

3) *Cuneo fiscale*: vengono aumentate le deduzioni IRAP sul lavoro dipendente mediante riduzione dell'ammontare imponibile del costo sostenuto dai contribuenti che incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori occupati nel periodo precedente, con il limite di € 15.000 annui. Vengono tuttavia abrogate alcune disposizioni agevolatrici riguardanti la deducibilità dall'imponibile IRAP per le imprese collocate nelle aree svantaggiate e per le imprese che annoverano tra i propri dipendenti *lavoratrici donne* rientranti nella definizione di "svantaggiate";

4) *Stabilizzazione associati in partecipazione*: è stata prorogata al 31 marzo 2014 la facoltà di "convertire" in contratti di lavoro a tempo indeterminato quelli di associazione in partecipazione;

5) *ACE*: a decorrere dall'anno 2011 è escluso dalla base imponibile IRPEF e IRES il 3% dell'ammontare corrispondente agli apporti di capitale nell'impresa effettuati dagli imprenditori individuali e dai soci di società di persone e al reinvestimento di utili delle società di capitali; con il testo attuale della Legge di stabilità la detta percentuale del 3% è invece aumentata al 4% per il periodo d'imposta 2014, al 4,5% per il 2015 e al 4,75% dal 2016;

6) *Bonus ristrutturazioni e risparmio energetico*: è stata confermata la detrazione delle spese per gli interventi di *risparmio energetico* nella misura del 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014. Tale percentuale si riduce al 50% per le spese sostenute invece dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, mentre, ove le stesse siano sostenute su parti comuni di edifici condominiali, la percentuale del 65% si applica per quelle sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 ed è ridotta al 50% per le spese operate dal 1 luglio 2015 al 30 giugno 2016. Le agevolazioni riferite invece agli *interventi di ristrutturazione edilizia* fino ad un ammontare non superiore ad € 96.000 per unità immobiliare, sono calcolate nella misura del 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2013 al 31 dicembre 2014, che si riduce al 40% per quelle sostenute dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. Per le spese riguardanti gli interventi relativi all'adozione di *misure antisismiche*, sempre per un ammontare complessivo non superiore ad € 96.000 per unità immobiliare, la percentuale sale al 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014 e viene ridotta al 50% per quelle sostenute dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. Viene inoltre prorogata al 31 dicembre 2014 la detrazione del 50% delle spese sostenute per l'acquisto di *mobili e grandi elettrodomestici* effettuate per gli immobili oggetto di ristrutturazione e per un ammontare complessivo non superiore ad € 10.000. In tutti i casi la detrazione deve essere spalmata in dieci anni di imposta. È insomma un fitto reticolato di *bonus* variabili nel tempo e negli anni che non sembra facile conoscere appieno, ma si tratta di misure molto importanti per il contribuente e quindi bisogna aver cura di prenderne cognizione al meglio, magari leggendo e rileggendo quello che abbiamo appena scritto al riguardo, così da potersi orientare il più convenientemente possibile nelle scelte riguardanti gli immobili di proprietà;

7) *Imposta sostitutiva per la rivalutazione dei beni di impresa e per le partecipazioni*: è data facoltà di *rivalutare* i beni di impresa e

le partecipazioni iscritte in bilancio *risultanti al 31 dicembre 2012*, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per quelli non ammortizzabili. Il saldo attivo che ne risulti può inoltre essere *affrancato* mediante il pagamento di una imposta sostitutiva del 10% (questo passaggio può rivelarsi forse un po' complicato, ma potrà essere approfondito nel corso di colloqui dedicati a questo specifico argomento). I maggiori valori iscritti in bilancio, comunque, hanno efficacia fiscale a partire dal periodo d'imposta 2016. Il versamento dell'imposta sostitutiva deve infine avvenire in tre rate annuali di pari importo;

8) *Proroga della rivalutazione di partecipazione sociali e terreni*: è stata concessa per l'ennesima volta la facoltà di *rivalutare* le partecipazioni sociali e i terreni posseduti da privati mediante versamento dell'imposta sostitutiva del 4% del valore risultante da apposita perizia per le partecipazioni qualificate e i terreni e del 2% per le partecipazioni non qualificate (sull'argomento [v. Sediva News 29.11.2013](#));

9) *Leasing*: a decorrere dai *contratti stipulati dal 1° gennaio 2014* i canoni di leasing aventi ad oggetto *beni immobili* possono essere dedotti in un periodo non inferiore a 12 anni (ora il periodo minimo è di 18 anni). Inoltre, si applica l'imposta di registro del 4% sugli atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, dei contratti di leasing aventi ad oggetto immobili strumentali, anche se i relativi canoni sono assoggettati all'iva, in deroga dunque al principio di alternatività tra imposta di registro e iva; i leasing di *beni mobili*, invece, possono essere dedotti in un periodo non inferiore alla metà del corrispondente periodo di ammortamento (oggi il periodo minimo è di 2/3). Poiché le nuove regole si applicherebbero ai contratti di locazione finanziaria a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge sarebbe opportuno soprassedere sulle proposte in corso e rinviarle di qualche giorno.

10) *Visto di conformità per le dichiarazioni con crediti superiori ad € 15.000*: la compensazione di un credito d'imposta con un debito per altri tributi (ad esempio credito IRPEF da compensare con debito IRAP) di importo superiore ad € 15.000 può essere operata soltanto se un professionista abilitato apponga il visto di conformità alla dichiarazione dei redditi dal quale emerge il detto credito. La disposizione si applica a decorrere dall'anno di imposta 2013 e pertanto dai versamenti da effettuare a giugno 2014;

11) *Revisione delle detrazioni d'imposta*: entro il 31 gennaio 2014 verranno emanati provvedimenti diretti a razionalizzare le detrazioni fiscali che si espongono ogni anno nella dichiarazioni dei redditi con lo scopo, evidentemente, di assicurare maggiori entrate per l'anno 2014. Ove il provvedimento non sia adottato nel predetto termine, scatta una norma di salvaguardia secondo la quale la percentuale di detrazione della spesa sostenuta passa dal 19% al 18% per l'anno 2013, riducendosi ancora al 17% a decorrere dal 2014;

12) *Razionalizzazione dei crediti d'imposta*: anche i crediti d'imposta dovranno essere oggetto di una rivisitazione con decreto da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di stabilità e dovranno essere monitorati costantemente dal Ministero dell'Economia;

13) *Contributo di solidarietà*: viene prorogato per gli anni 2014, 2015 e 2016 il contributo di solidarietà irpef del 3% sulla parte eccedente il reddito complessivo di € 300.000, ferma tuttavia la deducibilità dell'importo pagato;

14) *Imposta di bollo*: è stata introdotta una nuova imposta di bollo di € 16,00 sulle *istanze* trasmesse in via telematica e sugli atti e provvedimenti rilasciati con le stesse modalità. È un adempimento che nella sostanza finisce sicuramente per appesantire una procedura sinora semplice e snella.

15) *Reclamo e mediazione tributaria*: per le controversie fiscali inferiori ad € 20.000 è obbligatorio presentare all'Agenzia delle Entrate un reclamo o una proposta di mediazione che rappresenta una *condizione di procedibilità* per l'eventuale successivo ricorso. È peraltro sospeso il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto del reclamo per il periodo di 90 giorni entro i quali il Fisco

deve fornire una risposta;

16) *Definizione dei ruoli*: potranno essere definiti gli importi iscritti a ruolo fino al 31 ottobre 2013 con il pagamento delle somme dovute, ad eccezione degli interessi. Entro il 30 maggio 2014 Equitalia invierà ai debitori un avviso nel quale si informa che entro il 30 giugno 2014 potrà essere esercitata la facoltà prevista da questa nuova norma versando almeno il 50% dell'importo dovuto e il residuo ammontare entro il 16 settembre 2014;

17) *IUC*: è la nuova *Imposta Unica Comunale* che comprende l'IMU, escluse le abitazioni principali, la TASI riferita ai servizi e la TARI per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. La nuova imposta sarà illustrata separatamente con una *news* dedicata;

18) *IMU*: viene introdotta la deducibilità del 30% dell'IMU pagata da imprese e professionisti relativa agli immobili strumentali a partire dal periodo d'imposta 2013, ferma l'indeducibilità ai fini IRAP;

19) *IRPEF su immobili non locati*: sempre a decorrere dal corrente anno 2013 viene reintrodotta la tassazione IRPEF limitata al 50% del reddito degli immobili non locati ed ubicati nello stesso comune di residenza del contribuente;

20) *Contributo INPS gestione separata*: l'aliquota contributiva resta al 27% per l'anno 2014 ma salirà al 28% per l'anno 2015;

21) *Atti notarili*: i notai dovranno istituire un apposito conto corrente dedicato, che costituisce un *patrimonio separato* e dunque non aggredibile dai creditori né rientrante nell'asse ereditario in caso di premorienza del professionista, e nel quale dovranno confluire tutte le somme dovute a seguito della stipula di un rogito notarile di valore superiore ad 100.000, compresi dunque gli onorari e il corrispettivo di cessione (sempre che non rateale). Eseguita la registrazione ed esaurite le formalità di *pubblicità dell'atto* (trascrizione immobiliare ovvero presso il Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA in caso di atti relativi ad imprese, incluse ovviamente le farmacie, o relativi a quote anche di società di farmacisti), in assenza di formalità pregiudizievoli il notaio può svincolare le somme e consegnarle al destinatario. Quando gli atti sono sottoposti ad una condizione sospensiva, come nel caso della cessione di una farmacia, il corrispettivo di cessione può essere svincolato ove la parte che ne abbia interesse dimostri che la condizione si sia avverata (nel ns. caso, come sappiamo, quando l'autorità competente ha riconosciuto con proprio provvedimento il trasferimento della titolarità a nome del cessionario);

22) *Mini patrimoniale*: l'imposta di bollo, che colpisce i conti di deposito, passa dallo 0,15% previsto dalle legge di stabilità 2013 allo 0,2% a decorrere dal 1 gennaio 2014, e per di più viene meno il tetto massimo di € 1.200,00.

Il testo è passato all'esame della Camera, ma sono state già annunciate alcune modifiche di cui naturalmente daremo tempestiva notizia, anche se incombe la scadenza dell'esercizio annuale.

Mentre va in stampa questo numero del Notiziario, sembra che al Senato debba fatalmente essere posta la *fiducia* sul testo finale (quello appena commentato sia pure con alcune modifiche) per poi approvare allo stesso modo anche il successivo e ultimo passaggio alla Camera.

(Studio Associato)

11/12/2013 - Il biologo nutrizionista nella farmacia - QUESITO

Vi chiedo un parere di carattere giuridico-professionale: sono un farmacista e lavoro nella farmacia di famiglia con un contratto di associazione in partecipazione, ma sono anche un biologo nutrizionista.

È possibile per me esercitare la professione di biologo nutrizionista parallelamente a quella di farmacista o vi sono incompatibilità? Ed eventualmente posso svolgere le due professioni all'interno della farmacia? E con quali modalità di fatturazione?

Intanto una premessa, che è naturalmente fondamentale: il *biologo nutrizionista* è bensì un professionista iscritto all'ordine dei biologi, ma vi è iscritto (nella sezione A dell'albo) pur sempre come *biologo*

anche se *nutrizionista*, e quindi - a differenza del *medico* e del *dietista*, le altre due categorie professionali che si occupano di *nutrizione* - non è un *professionista sanitario*.

Egli non esercita infatti né una delle *professioni sanitarie* "regine" (il medico, il farmacista, il veterinario e, più recentemente, l'odontoiatra) e neppure una delle ventidue riconosciute nei primi anni '90 (il podologo, l'igienista dentale, l'ortottista, ecc. e appunto il *dietista*), le quali a loro volta assorbono sia le altre tre "storiche" professioni sanitarie originariamente riservate ai soggetti di sesso femminile (*ostetriche, vigilatrici d'infanzia, e infermiere diplomate*) e sia alcune delle famose "*arti ausiliarie delle professioni sanitarie*" (tra cui sono sopravvissute in quanto tali soltanto quelle di ottico, odontotecnico, puericultrice e massaggiatore capo bagnino).

Se pertanto siamo fuori dall'esercizio di una professione sanitaria non sono applicabili al *biologo nutrizionista* - questo è il punto - né il primo né il secondo comma dell'art. 102 TU.San.

Il primo comma, lo ricordiamo, consente l'*esercizio cumulativo* di più professioni sanitarie "*eccettuato l'esercizio della farmacia che non può essere cumulato con quello di altre professioni o arti sanitarie*", mentre il secondo vieta ai "*sanitari*" (quindi, guardando al solo vocabolario, a tutti i *professionisti sanitari*) di partecipare "*agli utili della farmacia*" (sull'argomento, per approfondimenti, [v. Sediva news del 10/04/2008](#): "*La farmacia e il vicino ambulatorio medico*").

Nessuna delle due disposizioni può dunque riguardare il *biologo nutrizionista*, come pure - per la stessa ragione - non lo riguarda minimamente il disegno di legge che giace in qualche cassetto di una delle Camere e che consente l'esercizio di qualunque professione o attività sanitaria all'interno della farmacia, ad eccezione dei "prescrittori" di farmaci, come evidentemente medici, veterinari e odontoiatri.

Se si avverte infatti la necessità di una specifica norma del genere è soltanto perché, stando al tenore letterale del primo e del secondo comma dell'art. 102, potrebbe in astratto ritenersi che *qualsiasi* professione sanitaria ne sia interessata e perciò, da un lato, che il farmacista-podologo o il farmacista-fisioterapista o il farmacista-dietista [dove qui *farmacista* deve però stare in realtà per "titolare di farmacia"] non potrebbero esercitare cumulativamente le due professioni e che, dall'altro, il podologo o il fisioterapista non potrebbero partecipare "*agli utili della farmacia*".

Una previsione espressa in tal senso sarebbe certo utile a dissipare qualsiasi incertezza, ma per la verità queste due disposizioni già ora dovrebbero essere interpretate circoscrivendone l'ambito applicativo ai professionisti sanitari "prescrittori" perché questa è la *ratio* di entrambi i divieti, e quindi quel che stiamo osservando per il *biologo nutrizionista* ci pare debba valere senz'altro anche per il podologo, il dietista, e così via.

Fatto sta, però, che perlomeno il *biologo* (non essendo, come detto, un professionista sanitario) è sicuramente del tutto estraneo all'ambito applicativo dell'art. 102, e perciò il farmacista-biologo può cumulativamente esercitare - *anche nel caso in cui, attenzione, egli assuma la titolarità di una farmacia* - ambedue le professioni e tale duplice esercizio può legittimamente essere svolto anche *all'interno della farmacia*, fermo tuttavia che in tale evenienza quest'ultima dedichi allo svolgimento della professione di *biologo*, anche se non professionista sanitario, appositi e separati spazi all'interno dell'esercizio.

Inoltre, una partecipazione del *biologo* (nutrizionista o meno) agli utili della farmacia - impedita infatti anch'essa dall'art. 102 ai soli *professionisti sanitari* - non può ritenersi in alcun modo illecita, anche perché, secondo un antico principio generale mai troppo poco invocato, tutto quel che non è vietato deve considerarsi lecito.

Nel Suo caso specifico, in conclusione, Le suggeriremmo - con il rischio di attirarci gli strali di qualche... purista - di svolgere tranquillamente le due professioni, l'una, per così dire, al *banco* della farmacia come dispensatore di farmaci e l'altra nel locale separato dell'esercizio (per di più, come accennato poco fa, il suggerimento sarebbe lo stesso anche nell'ipotesi in cui il titolare di

farmacia fosse proprio Lei).

Quanto ai Suoi rapporti giuridici ed economici con la farmacia, distingueremmo anche sotto questo profilo le Sue due vesti: nella prima, quella di farmacista, Lei continuerebbe ad operare come associato in partecipazione con apporto di lavoro alla *farmacia come tale*, mentre nella seconda svolgerebbe la professione di *biologo nutrizionista* in forma *autonoma* anche per quel che riguarda la fatturazione delle prestazioni verso i terzi (alle quali pertanto la farmacia resterebbe estranea).

C'è infine da regolare, con un contratto – che può essere anche, senza paura, di *comodato gratuito* - intercorrente con il titolare della farmacia, l'utilizzo del locale da parte Sua.

Nessun limite insomma alla “sinergia” tra il *biologo nutrizionista* e la farmacia...

(gustavo bacigalupo)

12/12/2013 - Niente “fai da te” per il versamento (in scadenza) della maggiorazione della Tares

Entro l'imminente scadenza del *16 dicembre p.v.* i Comuni dovranno riscuotere per conto dello Stato la maggiorazione *standard*, pari ad € 0,30 euro per metro quadrato, prevista dall'art. 10, comma 2, lett. c) del D.L. n. 35 del 2013.

La disposizione, valida solo per il 2013, mira sostanzialmente a realizzare il passaggio graduale dalla *ex-Tarsu*, o *TIA1* o *TIA2* alla *TARES*, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, nato già defunto, poiché destinato nel 2014 ad essere superato dalla IUC, balzello “tricipite” articolato in una componente di natura patrimoniale (l'IMU) e di una componente riferita ai servizi, a sua volta divisa tra la copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti (TARI) e quella dei costi di gestione dei c.d. servizi indivisibili (TASI).

Ad ogni buon conto, per restare al 2013, la maggiorazione in argomento – dice sempre la legge - deve essere riscossa in un'unica soluzione unitamente all'ultima rata per il pagamento della *ex Tarsu* o *TIA1* o *TIA2*, secondo il comune di riferimento, utilizzando il mod. F24, ovvero, a scelta del comune, l'apposito bollettino di conto corrente postale.

Ebbene, sembrerebbe che – e qui veniamo al punto – che qualche comune stia aspettando questo versamento “in autoliquidazione” da parte dei propri cittadini che dovrebbero, in altri termini, provvedere da soli a conteggiare il dovuto in base alla superficie dei propri immobili e a compilare il modulo di versamento.

Nulla di più sbagliato, però, almeno secondo noi.

E infatti, per espressa disposizione legislativa (art. 5, comma 4, del d.l. 31/8/2013 n. 102: “*il comune predispone e invia al contribuente il modello di pagamento dell'ultima rata del tributo sulla base delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui ai commi precedenti*”), spetta proprio al comune predisporre ed inviare ai contribuenti il modello di pagamento *pre-compilato* (F24 o bollettino che sia, come si è visto).

Tutto questo è confermato anche dalla recentissima risoluzione n. 10/DF del Dipartimento delle Finanze Ministero dell'Economia e delle Finanze, ove si legge che “...*gli enti locali devono, comunque, inviare ai contribuenti in occasione dell'ultima rata il modello precompilato di pagamento del tributo, costituito unicamente dal mod. F24 e dal bollettino di conto corrente postale [...] i quali prevedono la separata indicazione delle somme dovute a titolo di tributo o tariffa e maggiorazione*”.

Quindi, niente “fai da te”.

(Studio Associato)

12/12/2013 - Non sembra invece licenziabile chi scarica semplicemente musica sul pc della farmacia - QUESITO

Ho letto la Vs. recente news sul licenziamento del dipendente che usava il pc per fini personali; nel mio caso il magazziniere scarica qualche volta sul pc dei video che poi gira al suo computer di casa.

Nel caso esaminato nella news da Lei citata ([Sediva news 15/11/2013](#): “*Rischioso giocare con il computer in ufficio (o in farmacia?)*”) il comportamento del dipendente aveva potuto

giustificare il licenziamento perché l'uso del pc era risultato reiterato.

Nella Sua farmacia, invece, sembrerebbe che l'utilizzo del computer sia saltuario e quindi le cose potrebbero andare diversamente, perché è proprio di questi giorni una sentenza della Cassazione che ha giudicato illegittimo il licenziamento intimato ad un lavoratore che aveva scaricato semplicemente dei files musicali (immaginiamo, una tantum o cose del genere).

Secondo la Suprema Corte, infatti, questo non è un comportamento così grave da sostenere il licenziamento pur se in quella fattispecie il lavoratore aveva negato di aver installato il necessario software nel pc aziendale.

La massima sanzione disciplinare, conclude la Corte, avrebbe potuto essere irrogata soltanto se il datore di lavoro avesse dimostrato di aver subito un grave danno in dipendenza della condotta contestata del lavoratore.

Sono insomma vicende “borderline” da valutare caso per caso, ma naturalmente il Suo dipendente è comunque passibile di un provvedimento disciplinare, pur se meno grave del licenziamento.

(giorgio bacigalupo)

13/12/2013 - Forniture all'autolavaggio dotato di selfservice - QUESITO

Il gestore di un vicino autolavaggio, anche selfservice e quindi aperto anche nelle ore notturne, si è dotato di un distributore automatico e mi chiede di poter acquistare con regolare fattura merce da mettere nel distributore (anche otc e sop?).

Vi domando: nel redigere la fattura parto da un prezzo al pubblico quindi già comprensivo di iva sul quale praticare uno sconto?

La vendita di SOP e OTC, anche mediante *distributori automatici*, è riservata alle *farmacie* (art. 122 TULS) e, dal 2006, anche agli esercizi di vicinato di cui all'art. 5 del D.L. 223/2006 convertito in L. 248/2006 (c.d. “Decreto Bersani”), cioè alle *parafarmacie*.

La richiesta del titolare dell'autolavaggio, quindi, deve necessariamente riguardare prodotti diversi dal farmaco.

La farmacia può però, come sappiamo, diventare fornitrice *all'ingrosso* - tale, infatti si configurerebbe la cessione non al consumatore finale bensì ad un altro rivenditore - anche dei “non farmaci”, purché abbia preventivamente segnalato all'amministrazione comunale di competenza (mediante la c.d. SCIA) l'inizio di tale attività di commercio accanto a quella *al dettaglio* svolta nei locali dell'esercizio.

Quanto alle condizioni di fornitura praticabili dalla farmacia, trattandosi notoriamente di prodotti a prezzo libero, saranno evidentemente determinate dalle trattative con il gestore dell'autolavaggio.

Tuttavia, considerando che, da un lato, la cessione di prodotti tramite distributori automatici avviene per lo più a prezzi inferiori a quelli normalmente praticati per la cessione al banco e, dall'altro, che anche il gestore dell'autolavaggio si attenderà un certo margine di guadagno, si può ragionevolmente credere che il margine della farmacia si manterrà piuttosto basso e quindi l'affare, a questo punto, parrebbe conveniente solo se quest'ultima, in virtù degli accordi presi, riesca a praticare le forniture in frequenza e quantità tali da giustificare e “colmare” l'inevitabile “gap”.

(roberto santori)

13/12/2013 - Al via il nuovo ISEE

Il *D.P.C.M. del 3 dicembre u.s.* ha dato attuazione alla riforma dell' *I.S.E.E.*, varata dall'art. 5 del D.L. 6/12/2011 n. 2011 convertito con modificazioni nella l. 22/12/2011 n. 14.

L'ISEE (*Indicatore della Situazione Economica Equivalente*), come noto, misura la situazione economico-patrimoniale delle famiglie per regolare l'accesso alle prestazioni - sia in moneta che in servizi sociali e socio-sanitari - erogate dai diversi livelli dell'amministrazione pubblica.

Il criterio di calcolo tiene conto del *reddito di tutti i componenti della famiglia*, nonché del patrimonio valorizzato al 20% e attraverso una scala di equivalenza attribuisce il giusto peso alle

economie di scala derivanti dalla convivenza familiare, “parametrando” il risultato finale alla composizione del nucleo familiare.

Il nuovo ISEE che emerge dalla riforma dovrebbe rappresentare uno strumento più raffinato ed equo rispetto al precedente, in grado di “fotografare” quindi con maggior precisione l’effettiva situazione socio-economico-patrimoniale del nucleo familiare dato che, se da un lato viene adottata una definizione più ampia di reddito ricomprendendo anche quelli esenti e soggetti a ritenuta “secca” (che non figurano nella dichiarazione dei redditi), dall’altro vengono sottratti gli assegni di mantenimento corrisposti al coniuge divorziato o separato, e anche una quota (20%) dei redditi di lavoro dipendente o di pensione fino ad un massimo, rispettivamente, di 3.000 e di 1.000 euro.

Maggiore attenzione, inoltre, viene dedicata ai nuclei familiari con la presenza di portatori di handicap, per i quali sono previste alcune franchigie per le spese collegate alla condizione personale di tali soggetti.

Nel dichiarato intento di ridurre – se non proprio di evitare – la piaga dei c.d. “poveri in Ferrari” (abbiamo letto sui giornali vicende incredibili sotto questo aspetto), viene poi ridimensionato il ricorso all’*autocertificazione*, che ha favorito più di qualche abuso; con il nuovo sistema solo una parte dei dati utili per il calcolo verrà acquisita per questa via, mentre il resto sarà richiesto alle amministrazioni pubbliche di riferimento mediante interrogazioni telematiche.

Si potrà, infine, calcolare anche un ISEE “corrente”, che aggiorni cioè “in corsa” l’ISEE già presentato, allorché le variazioni del reddito attuale rispetto a quello risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi (presa a riferimento per il calcolo) siano superiori al 25% e siano dovute, per i lavoratori a tempo indeterminato, a risoluzioni, sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa ovvero, per i “precaristi”, al mancato rinnovo del lavoro a tempo determinato o del lavoro atipico, o ancora, per i lavoratori autonomi, alla cessazione dell’attività.

(stefano civitareale)

16/12/2013 - Problemi dal Fisco se figli e moglie spendono troppo... - QUESITI

1 - Sono titolare individuale di farmacia e opero spesso versamenti sul conto corrente di mia moglie casalinga per via delle sue spese “personali”. Possono sorgere dei problemi fiscali?

2 - Per venire incontro alle richieste ed alle necessità di mio figlio che frequenta l’università, effettuo periodicamente bonifici sul suo conto corrente; vorrei sapere se da un’indagine bancaria sul suo e/c, considerato che lui non presenta nessuna dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle Entrate possa contestarmi qualcosa anche in ordine ai ricavi della farmacia.

Abbiamo riportato questi due quesiti (tra i numerosi ricevuti sull’argomento) a titolo esemplificativo, perché la risposta è praticamente la stessa.

Va detto in primo luogo che spesso l’origine di un’indagine bancaria sta proprio nell’eccessiva manifestazione di spesa palesata dal contribuente a fronte dei redditi dichiarati nel proprio modello Unico.

Il Fisco, infatti, secondo l’art 32, 1° comma, n.2 e 7 del D.P.R. n.600/73, può svolgere indagini finanziarie con una *presunzione legale*, considerando cioè come ricavi tutti i versamenti ed i prelievi annotati nei conti correnti ove il contribuente non ne indichi il beneficiario e non risultino dalle scritture contabili.

Passando ai due quesiti, se da un lato risultano facilmente individuabili i beneficiari dei versamenti (la moglie e il figlio) proprio per la *tracciabilità* delle movimentazioni bancarie, dall’altro occorre sottolineare come la giurisprudenza della Cassazione sembra aver assunto una posizione favorevole al Fisco, ormai pressoché consolidata, nel *presumere* quali ricavi non dichiarati anche i versamenti effettuati nei confronti di soggetti terzi legati all’imprenditore.

In particolare, gli *Ermellini*, come hanno ribadito anche nella sent. 30/11/2012, n. 21420, ritengono che, in tema di accertamento delle imposte, l’art. 32 del DPR 600/1973 e l’art. 51 del DPR 633/1972 autorizzano l’Amministrazione finanziaria “a procedere all’accertamento fiscale anche attraverso indagini bancarie sui conti correnti intestati a terzi, ma che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente, acquisendo dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi a tali conti, sulla base di elementi indiziari purché gravi, precisi e concordanti”.

È stata dunque riconosciuta la piena legittimità delle indagini bancarie estese ai *conti bancari di terzi* (come, nel caso, di congiunti della persona fisica, ovvero dell’amministratore e/o socio della società contribuente), ritenendo che lo stretto rapporto familiare o la ristretta compagine societaria, o ancora il particolare vincolo commerciale che lega il terzo al contribuente, possono integrare elementi indiziari sufficienti a giustificare, *salva la prova contraria*, la riferibilità al contribuente accertato delle operazioni riscontrate su conti correnti bancari intestati a quei soggetti.

Poi, se stiamo alla migliore interpretazione della normativa in tema di indagini bancarie, spetterà al soggetto accertato “scardinare” - fornendo adeguate prove contrarie - le *presunzioni legali* (relative) del Fisco che, lo ripetiamo, fanno assurgere ad *operazioni aziendali* tutte le movimentazioni intrattenute con terzi soggetti, anche se estranei all’attività d’impresa.

(mauro giovannini)

17/12/2013 - La notifica degli atti presso la farmacia - QUESITO

L’Agenzia delle Entrate e il Comune hanno la consuetudine di notificare e/o inviare gli atti amministrativi presso la residenza, piuttosto che presso il domicilio, come identificato dall’art. 43 del codice civile.

Tale comportamento determina in capo al destinatario, nel caso di specie al farmacista, il fastidio di vedersi recapitare corrispondenza che con ogni probabilità preferirebbe sbrigare durante le ore lavorative presso la propria sede di lavoro.

Ma ancor peggio, nel caso in cui per il messo, che normalmente passa durante le ore del mattino, non fosse possibile perfezionare la notifica a causa dell’assenza del destinatario o di persona di famiglia, il farmacista si trova costretto successivamente a dover ritirare (spesso personalmente, perché non sempre una delega viene accettata) presso sportelli postali o presso la casa comunale la corrispondenza a lui indirizzata.

Cosa è possibile fare per ovviare all’inconveniente e ottenere il recapito presso il proprio domicilio?

Secondo l’art. 58 del DPR 29/9/1973 n. 600 “le persone fisiche residenti nel territorio dello stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte”.

Quindi, per la regola generale, nei rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente si deve far riferimento alla *residenza anagrafica* che, come abbiamo appena visto, coincide proprio con il c.d. *domicilio fiscale*.

Tuttavia “è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l’elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero per via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate” (art. 60 comma 1 lettera d) DPR 600/73).

E in data 2/11/2011 l’Agenzia delle Entrate ha reso pienamente operativa tale disposizione emanando il provvedimento di approvazione del modello di comunicazione e delle relative istruzioni che può essere appunto inoltrato sia per posta che in via telematica.

L’elezione del (nuovo) domicilio ha *effetto dal trentesimo giorno* successivo a quello della data di ricevimento della comunicazione.

(valerio pulieri)

17/12/2013 - Varie sull'e-commerce - QUESITO

Mi ritrovo con alcuni omeopatici che naturalmente essendo farmaci non possono essere venduti su internet (anche se molti lo fanno e purtroppo non ci sono controlli) e in particolar modo mi ritrovo con *Oscillocoquinum 30 dosi* (seguono varie esemplificazioni: ndr). La ditta Boiron da me interpellata dice che non si possono vendere in quanto farmaci ma io ho obiettato che i prodotti che iniziano con 9 sono vendibili on-line.

Ora Le chiedo se puo' chiarirmi questa posizione (è possibile che in Italia non ci sia mai chiarezza?). Io sul mio sito ho reso attivi solo prodotti che iniziano con 9XXX escludendo tutti gli altri (anche quelli con 103 per esempio ecc.).

Inoltre, è indifferente emettere fattura o scontrino?

Le spese di spedizione che penso vadano aggiunte in fattura sono con iva (e quale percentuale?) oppure esenti?

Le spese di contrassegno vanno aggiunte in fattura? se sì con iva?

Ultima domanda: sulla pagina facebook della farmacia posso pubblicizzare degli sconti su prodotti otc?

Un po' troppe domande ma proviamo a rispondere rapidamente.

L'attribuzione di un codice ad un prodotto, qualunque sia il suo numero iniziale, non può evidentemente – di per sé - classificarlo come vendibile o meno online.

Nel caso dei prodotti omeopatici, essi sono individuati dal d.lgs. 219/2006 (*Codice comunitario dei farmaci*) proprio come specialità medicinale, per cui resta impossibile cederli tramite la rete, come anche il quesito riconosce.

Per quel che riguarda la documentazione fiscale della vendita conclusa via web, è sufficiente emettere lo *scontrino fiscale* che accompagni la merce che verrà spedita, mentre, come sempre, a richiesta del cliente sarà invece obbligatorio emettere fattura.

Le spese di spedizione, come quelle di contrassegno, vanno aggiunte al totale dello scontrino o della fattura, con l'iva corrispondente a quella applicata sul prodotto venduto online, trattandosi di una spesa c.d. *accessoria*.

Quanto alla pubblicità su *facebook* degli sconti sugli OTC, ferma la loro invendibilità online, l'art. 20 u.c. del *Codice deontologico* prevede che "E' conforme alle norme deontologiche rendere noti al pubblico elementi conoscitivi, veritieri e corretti relativi ai servizi prestati, ai reparti presenti nella farmacia, nonché ai prezzi praticati".

Ora, un modo per "rendere noto al pubblico i prezzi praticati" è anche quello di pubblicizzarli tramite appunto la pagina *facebook* della farmacia, a patto che si rispetti il disposto dell'art. 11 comma 8 della l. 27/2012 (il dl. "Cresci Italia"), secondo cui, nel praticare sconti sui prezzi di tutti i farmaci e prodotti venduti pagati direttamente dai clienti, deve darsene adeguata informazione alla clientela, con la conseguenza che è necessario che lo sconto già pubblicato su *facebook* sia anche ben visibile presso i locali della farmacia.

(stefano civitareale)

18/12/2013 - Naturopatia in farmacia – QUESITO

Sono titolare di farmacia e ho la disponibilità di due stanze che vorrei dare in comodato d'uso gratuito ad una naturopata che potrebbe svolgere la sua attività di professionista, facendo quindi le proprie visite ai pazienti e rilasciando regolare ricevuta fiscale.

Vorrei sapere se la legge mi consente di avere questa figura professionale autonoma all'interno del mio locale.

L'attività di *naturopatia* può definirsi, se le nostre informazioni sono corrette, come una pratica di medicina c.d. *complementare* che tuttavia poco o nulla ha a che vedere con la *professione medica*, essendo circoscritta alla valutazione e allo stimolo della capacità di autoregolamentazione della persona allo scopo di mantenere o ripristinare le condizioni di benessere psicofisico nella sua globalità. Perciò il *naturopata*, come abbiamo visto sopra per il *biologo*, non svolge nessuna delle prestazioni di competenza delle storiche *professioni sanitarie*, né di quelle rientranti in una delle nuove

riconosciute dai provvedimenti ministeriali del 1994 e proprio per questo tutelate - anche se diversamente tra loro - dall'ordinamento. Non sembra quindi sussistano ostacoli di alcun genere all'inserimento di questa figura (come di altre) all'interno della farmacia, pur se sarà necessario instaurare con il *naturopata* un rapporto di locazione (o, come è detto nel quesito, di comodato gratuito) avente ad oggetto la stanza riservata all'esercizio di questa specifica attività.

Sarà poi il *naturopata* a dover fatturare direttamente le sue prestazioni alla clientela della farmacia, perché, almeno al momento, può essere complicato per varie ragioni (che prima o poi potranno essere superate) ricondurle alla *farmacia come tale*.

In sostanza, quindi, valgono più o meno tutte le considerazioni espresse appunto, poco fa e in questo stesso numero, nella [Sediva news dell'11/12/13](#) ("Il biologo nutrizionista nella farmacia").

(giorgio proietti)

18/12/2013 - La responsabilità della farmacia per eventuali danni a terzi nell'erogazione di "nuovi servizi" - QUESITO

Parliamo da tempo di "farmacia dei servizi" ma non è chiaro quale sia la responsabilità del farmacista per i danni alla clientela.

È un tema già trattato nella [Sediva news del 26/11/2012](#), ma che verosimilmente si rivelerà sempre più di attualità.

Dunque, i farmacisti che offrono alla loro clientela (o si accingono a farlo) prestazioni di *assistenza domiciliare e socio-sanitaria integrata* (previste dal D.Lgs. 153/2009) faranno bene a valutare attentamente anche i connessi profili di responsabilità civile.

Infatti, secondo un consolidato principio del nostro ordinamento (art. 1228 c.c. "*responsabilità per fatto degli ausiliari*"), quando ci si avvale dell'opera di un terzo nell'esecuzione di una prestazione al pubblico, si risponde dei danni eventualmente da questi provocati, *anche quando con il terzo non intercorra un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato ma un "semplice" contratto di prestazione di servizi* (come quello che può intervenire, per intenderci, con un fisioterapista titolare di partita iva che fatturi alla farmacia per le prestazioni rese a favore di quest'ultima).

Del resto si tratta proprio dello schema che generalmente utilizzano le farmacie per garantirsi le prestazioni di tali professionisti sanitari, anche se con l'interposizione, talora, di altre strutture - società o cooperative - con funzione di "collocamento".

Quando perciò ci si avvalga di una terza persona per l'esecuzione di una prestazione, come ci si giova dei risultati positivi, così si risponde di eventuali danni da costui provocati.

La farmacia che voglia operare nel settore deve dunque provvedere anche a proteggersi con un'adeguata copertura assicurativa.

Tutto ciò, naturalmente, vale dal punto di vista civilistico perché sotto quello penale, invece, non c'è dubbio che la responsabilità sia e resti *personale*, quindi del solo operatore sanitario (infermiere, fisioterapista, ecc.) che esegue materialmente la prestazione a favore del cliente della farmacia, anche se per conto di quest'ultima.

(stefano civitareale)

19/12/2013 - La comunicazione alla ASL (e all'Ordine) degli addetti all'esercizio della farmacia

L'art. 32 del Regolamento farmaceutico del 1938, come integralmente sostituito dall'art. 12 del DPR 1275/71, dispone che "il titolare di un esercizio farmaceutico deve comunicare al medico provinciale (ora ovviamente *Asl*) il nome e il cognome e la data di assunzione degli addetti all'esercizio stesso ed esibire tanti certificati medici quanti sono i dipendenti medesimi per comprovare che essi siano esenti da difetti di imperfezione che impediscano l'esercizio professionale della farmacia e da malattie contagiose in atto che rendano pericoloso l'esercizio stesso. Ugualmente, deve comunicare la data di cessazione degli stessi dal servizio."

La norma, come noto, è tuttora pienamente in vigore – salva la parte riferita all'esibizione di certificati medici, che deve infatti considerarsi implicitamente abrogata (*in parte qua*) per effetto del disposto dell'art. 42 del D.L. 69/2013, il c.d. "decreto del fare", che

ha appunto eliminato l'obbligo delle certificazioni mediche con riguardo all'esercizio della farmacia - ma la sua violazione è sanzionata in misura consistente, come vedremo subito.

È una disposizione comunque di portata generale e non va quindi confusa con quella di cui all'ottavo comma dell'art. 12 della l. 475/68 (come aggiunto dall'art. 6 della l. 22/12/1984 n. 892), che prevede l'obbligo del titolare di farmacia di "comunicare all'autorità sanitaria competente le generalità del farmacista praticante, la data di effettivo inizio nonché di effettiva cessazione della stessa".

Questa è infatti dettata ai soli fini della "pratica professionale" biennale, anche se, evidentemente, ove sia osservata deve intendersi al tempo stesso adempiuto - almeno per i farmacisti collaboratori - anche l'obbligo di comunicazione di cui all'art.12.

Sta di fatto però che la violazione dell'art. 12 rende applicabile il secondo comma dell'art. 358 del T.U.LL.SS. approvato con r.d. 1265/1934, secondo cui i contravventori alle disposizioni regolamentari - come quella di cui all'art. 12 sopra citato che è contenuta infatti nel regolamento di attuazione della l. 475/68 - "sono puniti, quando non siano applicabili pene previste nelle disposizioni medesime, con la sanzione amministrativa da Lire tre milioni a Lire diciotto milioni, salvo che il fatto costituisca reato".

Convertendo le Lire in Euro, è facile capire quanto sia gravosa la sanzione, anche quella minima, per cui è necessario porre particolare attenzione a questa formalità ed eventualmente rimediare in caso di inadempienza; del resto, le visite ispettive periodiche biennali hanno anche l'obbligo, tra gli altri, di verificare se la norma sia stata rispettata o meno e, in tale ultimo caso, applicare la sanzione citata.

Resta soltanto un problema che non è soltanto teorico: l'art. 12, come abbiamo appena rilevato, è scritto espressamente per i soli *addetti*, che nella norma diventano però subito dopo i "dipendenti", e quindi potrebbe ad esempio non riguardare - siano o meno farmacisti - né gli associati in partecipazione di lavoro, né i componenti dell'impresa familiare, né i co.co.co. o i collaboratori autonomi in generale.

Almeno per gli *addetti* che siano "dipendenti", dunque, la disposizione - per sottrarsi alla sanzione - va sicuramente osservata, ma è opportuno adempiervi, prescindendo sia dalla sanzione che dalla "pratica professionale" biennale, anche per gli altri *addetti* ora esemplificati quando si tratti di farmacisti, perché la comunicazione, trascritta nell'apposito registro dell'Asl ai sensi dello stesso art. 12 u.c., permette il rilascio a favore di costoro delle certificazioni relative all'esercizio professionale a finalità soprattutto concorsuali.

Insomma, almeno per questa stessa ragione, è bene che la comunicazione di tutti gli *addetti farmacisti* - dipendenti o meno - sia inoltrata, oltre che alla Asl, anche all'Ordine dei farmacisti, che comunque è pure competente al rilascio di tale certificazione.

(stefano lucidi)

19/12/2013 - Scheda carburante: è necessario compilarla correttamente - QUESITO

Vorremmo sapere se è ancora la famosa "scheda carburante" il documento valido ai fini fiscali.

È tuttora così, e del resto una sentenza della Commissione Tributaria del Lazio dello scorso anno ha ribadito che l'unica documentazione fiscale ammessa per i rifornimenti di carburante dei mezzi aziendali è ancor oggi rappresentata dalla *scheda carburante* correttamente compilata in tutte le sue parti.

Come sappiamo, per la formazione di questo documento la norma non prevede un modello ministeriale (o simile), ma ne propone semplicemente uno "schema" (quindi con libertà di forme) prevedendo soltanto gli elementi che indefettibilmente vi devono essere indicati sia dall'impresa intestataria del veicolo (*intestazione e sede, targa del veicolo, mese o trimestre di riferimento*) che dal titolare dell'impianto di distribuzione del carburante (*data del rifornimento, prezzo complessivo comprensivo di iva, ditta o*

ragione sociale e ubicazione dell'impianto, firma di convalida).

In ordine a tali ultime indicazioni ricordiamo (v. *Sediva News* del 1/02/2008) che la Cassazione ha stabilito che la sottoscrizione dell'esercente l'impianto, lungi dall'essere un dettaglio formale, costituisce un *elemento essenziale* in difetto del quale è preclusa la detrazione dell'IVA.

Due anni fa (v. *Sediva News* del 19/12/2011) il D.L. 70/2011, convertito dalla legge 106/2011, ha esonerato dall'obbligo della tenuta della *scheda carburante* i soggetti che effettuano acquisti di carburante esclusivamente mediante *carte di credito*, poiché in tal caso l'identificazione del soggetto che effettua il rifornimento, nonché l'ammontare dello stesso, sarebbero documentati, ai fini di un controllo fiscale, dalle stesse modalità di pagamento. Ma la disposizione, per la verità piuttosto vaga, necessita tuttora di chiarimenti ufficiali, che tardano a giungere.

Nel frattempo, perciò, dobbiamo nel concreto continuare ad usare la "vecchia" scheda, stando bene attenti alla sua compilazione, come si è appena ricordato.

(stefano civitareale)

19/12/2013 - Adeguamento Istat per novembre 2013

È stato pubblicato nella G.U. l'indice di aggiornamento Istat relativo a novembre 2013; l'indice *annuale* scende allo 0,60%, quello *biennale* al 3%.

I canoni di locazione vanno quindi adeguati su base *annua* dello 0,450% (corrispondente al 75% dello 0,60%), e in ragione *biennale* del 2,250% (il 75% del 3%).

(Studio Associato)

20/12/2013 - Dall'1/1/2014 l'interesse legale scende all'1%

Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del 12/12/2013 (in GU n. 292/2013) ha fissato la nuova misura del saggio degli interessi legali, che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, scenderà all'1%.

La novità ha naturalmente ripercussioni anche di carattere fiscale, perché cambieranno, ad esempio, gli importi dovuti all'Erario per i versamenti eseguiti a seguito di *ravvedimento operoso*.

Indichiamo qui di seguito le variazioni della misura degli interessi legali dal 1942 ad oggi: 5% dal 21/04/1942 al 15/12/1990; 10% dal 16/12/1990 al 31/12/1996; 5% dall'01/01/1997 al 31/12/1998; 2,5% dall'1/01/1999 al 31/12/2000; 3,5% dall'01/01/2001 al 31/12/2001; 3% dall'01/01/2002 al 31/12/2003; 2,5% dal dall'01/01/2004 al 31/12/2007; 3% dall'01/01/2008 al 31/12/2009; 1% dall'1/1/2010; 1,5% dall'1/1/2011; 2,5% dall'1/1/2012; 1% dall'1/1/2014.

(Studio Associato)

20/12/2013 - Il concessionario di una farmacia comunale e il concorso straordinario - QUESITO

Dall'inizio del prossimo anno gestirà una farmacia comunale in concessione, e vorrei sapere: 1) se non corro il rischio che la concessione sia revocata, perché secondo alcuni colleghi e l'ordine dei farmacisti sarebbe un atto illegittimo; 2) se, come concessionario e direttore responsabile della farmacia che mi è stata affidata, posso essere escluso dai due concorsi cui sono iscritto in associazione con un collega.

Rispondere in termini univoci e per Lei rassicuranti al primo quesito è difficile, mentre è senz'altro agevole rispondere al secondo.

È dunque consentito al comune affidare una o più farmacie in concessione? E, in caso affermativo, è legittimo - nella scelta del concessionario - sottrarsi ai "principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, ecc." richiamati nell'art. 30 del d.lgs. 12/4/2006 n. 163, attuativo di due direttive C.E. del 2004?

Intanto, la concessione è una delle forme con cui - ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. n. 267/2000 - possono essere gestiti i "servizi pubblici locali" e perciò, come ha chiarito recentemente anche il Consiglio di Stato (discostandosi da alcune pronunce, in particolare, della Corte dei Conti), parrebbe che le modalità di gestione delle farmacie di cui sono titolari i *comuni* non siano soltanto quelle ben

conosciute contemplate nell'art. 9 della l. 475/68.

Questo era, e forse lo è ancora, un punto molto dibattuto in questi ultimi 3 o 4 anni ma, ripetiamo, il CdS potrebbe avervi posto la parola fine nel senso appena indicato.

Quanto alla scelta dell'affidatario, cioè del *cessionario*, i "principi di trasparenza ecc." ricordati poco fa imporrebbero in via generale il ricorso alla *gara pubblica* come modalità ordinaria conforme anche alle disposizioni comunitarie, pur se lo stesso art. 30 autorizzerebbe anche una "gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti".

Se quindi nel Suo caso si è fatto ricorso almeno ad una "gara informale", non dovrebbe esserci il rischio di una revoca o di una rimozione del provvedimento in sede di autotutela.

Sta tuttavia affiorando una configurazione diversa e più articolata di questa vicenda, che parte dall'inquadramento della farmacia non tra i "servizi pubblici locali" (ai quali, come abbiamo visto, si rivolge l'art. 113 del d.lgs. 267/2000), ma tra i servizi pubblici senz'altra qualificazione, quelli che - come recita l'art. 112 dello stesso d.lgs. - "abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali" e alla cui "gestione" provvedono "gli enti locali".

Questa è la ricostruzione anche del Tar Piemonte (sent. 767 del 14.06.13) che in particolare fonda l'assunto, da un lato, sulla *ratio* dell'art. 9 della l. 475/68 e quindi sul ruolo squisitamente pubblicistico nel nostro sistema sanitario della farmacia comunale (questo è un aspetto, chissà perché, mai abbastanza approfondito ma sul quale siamo d'accordo con il Tar) e, dall'altro, sulla natura e sulle finalità del servizio farmaceutico in generale come sono state delineate dalla Corte Costituzionale e dalla Corte Europea di giustizia.

Dobbiamo quindi restare, proseguono i giudici torinesi, negli stretti confini di operatività segnati dall'art. 9 della l. 475/68, che non prevede - come non prevede nessun'altra disposizione - la possibilità di *separare la titolarità dalla gestione* della farmacia comunale, essendo consentita all'ente locale soltanto la regolazione del mantenimento della *gestione* in capo a sé ricorrendo appunto ad una delle modalità indicate nell'art. 9.

Tale conclusione - precisa in termini non peregrini la sentenza - trova conforto anche nel comma 10 dell'art. 11 del dl. Cresci Italia, quando, prevedendo l'offerta in prelazione ai comuni fino al 2022 di "tutte le farmacie" istituite in soprannumero nei porti, aeroporti ecc., sancisce il divieto per i comuni di "cedere la titolarità o la gestione delle farmacie per le quali hanno esercitato il diritto di prelazione".

Questo espresso divieto - conclude il Tar - confermerebbe "l'impossibilità di separare la titolarità dalla gestione delle farmacie comunali" e sarebbe dunque indicativo "dell'attuale tendenza della legislazione farmaceutica nel senso di mantenere ferme le modalità di gestione delle farmacie comunali quali indicate dall'art. 9, comma 1, della legge n. 475 del 1968 o, quanto meno, nel senso di escludere che quell'elencazione (pur ormai risalente) possa essere interpretata in modo "aperto" includendovi la possibilità della concessione di servizi ex art. 30 d.lgs. n. 163 del 2006".

Infatti, "pur se espressamente limitata solo a specifiche categorie di farmacie neo-istituite, la novella del 2012 è espressione del principio generale di mantenimento della gestione in capo all'Ente locale titolare della farmacia, con conseguente implicita riconferma dell'impraticabilità di diversi modelli".

Abbiamo voluto dar conto di questo ulteriore e nuovo tassello di lettura della vicenda per esigenze di completezza, ma anche per dare l'idea di come il tema, potendo essere diversamente impostato, sia forse suscettibile di ulteriori sviluppi; e però, lo ribadiamo, la Sua posizione sembra ragionevolmente al riparo da qualsiasi pericolo immediato.

Il secondo quesito, come detto all'inizio, è invece facilmente risolvibile.

Il *cessionario* non è sicuramente il *titolare* della farmacia, che è e resta il Comune, ma ne è appunto il *gestore*; quindi, assumendo Lei nel prossimo anno soltanto la *gestione* dell'esercizio (la *direzione* responsabile è del tutto neutra sotto questi profili), non perderà le condizioni personali - positive o negative - possedute alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, né incapperà solo per questo in alcuna causa di esclusione dalla procedura, dalla graduatoria o dall'assegnazione.

Il problema naturalmente si porrà in caso di esito per Lei positivo del concorso.

(gustavo bacigalupo)

20/12/2013 - Nessuna sanzione per carente versamento dell'IMU al 16 dicembre scorso

Dopo tutte quelle incertezze e perplessità che hanno caratterizzato per parecchio tempo l'IMU, e tenendo anche conto della tardività di numerose deliberazioni comunali, era auspicabile che il Fisco mettesse in preventivo almeno qualche errore nel versamento dell'imposta entro il 16 dicembre scorso.

Si è corso infatti ai ripari, prevedendo che - in caso di avvenuto versamento dell'IMU per un importo inferiore al dovuto - l'adeguamento, con la liquidazione della differenza, entro il 16 giugno 2014 (in coincidenza cioè con il pagamento della prima rata del prossimo anno) non comporterà né penalità né interessi.

(franco lucidi)

2 - **NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)**

➤ **È ufficiale: i farmaci con obbligo di ricetta si possono dispensare solo in farmacia!**

Corte di Giustizia Europea - sent. 05/12/2013, n. C-159/12 a C-161/12

Si è conclusa finalmente l'annosa *querelle* sorta da tempo sulla possibilità di vendere i farmaci con obbligo di ricetta al di fuori della farmacia (cioè nelle *parafarmacie*). Gli euro-giudici hanno stabilito in particolare che il divieto sancito dalla normativa italiana di vendere in parafarmacia i medicinali "con obbligo di ricetta" è conforme al diritto dell'Unione europea. Tale divieto, ha ribadito infatti la Corte, anche se costituisce una restrizione all'euro-diritto di "libertà di stabilimento" - ex art. 49 e ss. TFUE - è giustificato da ragioni imperative di interesse generale con l'obiettivo, garantito dall'attuale legge italiana in materia, di assicurare alla popolazione un approvvigionamento di medicinali sicuro e di qualità, che rientra nell'obiettivo più generale di tutela della salute.

➤ **Il CdS sembra ribadire la competenza della Giunta**

Consiglio di Stato - ord. 13/12/12, n. 4971

L'ordinanza è importante anche sul piano pratico perché, sospendendo l'efficacia della decisione del Tar Lazio del 04/07/13 n. 6615 (che, assumendo trattarsi di un provvedimento consiliare, aveva annullato la revisione straordinaria della p.o. di Roma), ha "restituito" al concorso laziale tutte le "nuove farmacie" facendo soltanto salve, e sottraendole almeno per ora alla procedura, soltanto le due sedi della cui istituzione si erano lamentati i due ricorrenti

➤ **Il Tar laziale insiste: la revisione della p.o. spetta al Consiglio comunale**

Tar Lazio - Sez. Latina - sent. 02/12/2013, n. 925

I giudici pontini hanno ingaggiato un'autentica battaglia di pensiero con il Consiglio di Stato, aggiungendo - ai già numerosi argomenti portati dalla sezione romana a sostegno della competenza consiliare - ulteriori assunti, alcuni forse fantasiosi o suggestivi ma espressione, se non altro, di un grande e meritorio impegno del Tar laziale nella ricerca accurata di argomenti anche sistematici a sostegno della competenza consiliare; se però, come pensiamo e come abbiamo appena dovuto rilevare, il CdS non modificherà la posizione assunta sull'argomento a favore della giunta (v. sent. 13.09.19 n. 4667 e n. 4668), anche questa è una decisione destinata ad essere riformata.

➤ **Sull'istituzione di nuove sedi farmaceutiche (ex art. 11 D.L. n. 1/2012) nelle zone del territorio comunale scarsamente abitate**

Tar Sicilia – Sez. Palermo – sent. 02/12/2013, n. 2340

I giudici palermitani hanno respinto il ricorso di due farmacie contro il provvedimento comunale che ha istituito una nuova sede in una zona scarsamente popolata, riscontrando – nella fattispecie specifica - una elevata concentrazione di esercizi nel centro storico del comune e invece una totale assenza di farmacie in ampie zone del territorio, apparendo in tal caso più che ragionevole l'istituzione di nuove farmacie che tenda a compensare questo evidente squilibrio.

➤ **Accertamento induttivo legittimo se emergono incongruenze dalla contabilità**

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – sent. 12/12/2013, n. 27822

Una grave incongruenza tra ricavi e reddito dichiarati, e indicati puntualmente con dati derivanti dalla contabilità, possono assurgere a *presunzioni* tali da poter legittimare l'emissione di un accertamento induttivo sul reddito del contribuente da parte dell'Amministrazione finanziaria.

➤ **I "campioni" ceduti gratuitamente senza la dicitura espressa sono recuperati a tassazione**

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – ord. 10/12/2013, n. 27568

È legittimo l'accertamento induttivo mediante il quale il Fisco giunge ad equiparare a "vendite in nero" le cessioni di campioni gratuiti, quando non sia stata riportata esplicitamente la relativa dicitura sulla confezione dei prodotti.

➤ **I lavori di rifacimento della facciata dell'immobile sono sempre di competenza del locatore**

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – sent. 10/12/2013, n. 27540

Al di là di quanto stabilito nel contratto di locazione in tema di ripartizione dei costi di manutenzione delle cose comuni, sono sempre "manutenzioni straordinarie" – e dunque a carico del locatore – gli interventi che abbiano un costo sproporzionato rispetto all'ammontare dell'affitto, come ad esempio quelli sulla facciata dell'immobile.

➤ **Il Fisco ha tre anni di tempo per accertare l'eventuale decadenza del contribuente dalle agevolazioni sull'imposta di Registro**

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – ord. 09/12/2013, n. 27484

I benefici fiscali (ex art. 33, L. 388/2000) inerenti ai trasferimenti di terreni situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, consistenti nell'imposta di registro all'1% e in quelle ipotecaria e catastale in misura fissa di 168 euro (200 euro dal 01/01/2014), si applicano a condizione che l'acquirente provveda all'utilizzazione edificatoria entro cinque anni. In assenza di tali condizioni il Fisco ha tre anni di tempo per recuperare le maggiori imposte.

➤ **L'autotutela è sempre valida**

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – sent. 04/12/2013, n. 27200

Se l'Amministrazione finanziaria si accorge – anche dietro segnalazione del contribuente – di aver emesso un atto impositivo *illegittimo*, ha il potere (anzi, il *dovere*) di riformarlo e di sostituirlo con un secondo atto *valido*, sempreché tuttavia ne ricorrano ancora i presupposti di fatto e di diritto (per esempio, non devono essere scaduti i termini per chiedere il pagamento al contribuente).

➤ **Regole ferree per la vendita on-line dei medicinali**

Consiglio dei Ministri - 03/12/2013, n. 39

Il CdM ha approvato lo schema del *decreto legislativo* che dovrà recepire nel nostro ordinamento la direttiva 2011/62 UE che disciplina la vendita *on-line* dei medicinali. La commercializzazione *via web* sarà consentita per i soli farmaci senza obbligo di prescrizione medica e però - "al fine di impedire l'ingresso di farmaci falsificati nella catena della fornitura legale" - soltanto se il sito internet dedicato a tali operazioni sia stato aperto a questo scopo da una farmacia *reale*.

➤ **Il Garante della privacy sulla distribuzione a domicilio dei presidi medici**

Garante Privacy – Prov. gen. 21/11/2013, n. 2803050

Impartite le regole per la distribuzione dei presidi medici a domicilio; sono prescrizioni molto rigorose, talora discutibili, su cui peraltro Federfarma e Fofi stanno intrattenendo le farmacie illustrando adeguatamente il provvedimento.

3-SCADENZE FINE DICEMBRE 2013 E GENNAIO 2014

27/12 - Versamento dell'*acconto Iva* relativo al mese di dicembre per i contribuenti *mensili*, ed al quarto trimestre per i contribuenti *trimestrali*.

10/01 - Versamento contributi inps relativi al IV trimestre 2013 per il lavoro domestico (colf)

15/01 - Comunicazione preventiva ai lavoratori dipendenti della disponibilità a prestare assistenza fiscale per la dichiarazione dei redditi anno 2013

16/01 - Versamento del saldo dell'imposta municipale unica (IMU) dovuta sulla "prima casa" e sulle eventuali sue pertinenze possedute nel 2013, limitatamente a quelle situate nei comuni che abbiano deliberato aliquote d'imposta superiori a quelle standard

16/01 - Versamento mediante F24 online di: iva relativa al mese di dicembre 2013 per i contribuenti *mensili*; ritenute sui compensi di lavoro dipendente, autonomo e di capitale corrisposti nel mese di dicembre; contributi inps per i dipendenti e i collaboratori coordinati e continuativi e/o *a progetto*, sempre relativi al mese di dicembre

27/01 (*poiché il 25 cade di sabato*) - Presentazione telematica degli elenchi Intrastat delle cessioni c/o acquisti intracomunitari effettuati nel quarto trimestre 2013

31/01 - Versamento del canone annuale di abbonamento alla radio o alla televisione per l'anno 2014

31/01 - Versamento della COSAP/TOSAP (tassa occupazione spazi ed aree pubbliche) o della prima rata trimestrale per l'anno 2014 salvo un diverso termine stabilito dal comune

31/01 - Versamento della tassa annuale di concessioni regionali (farmacia), se dovuta

31/01 - Versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità in un'unica soluzione o come prima rata trimestrale per l'anno 2014

31/01 - Comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate degli acquisti e vendite effettuate con i paesi a fiscalità privilegiata nel quarto trimestre 2013 (c.d. paesi Black list, fra cui rientra anche la Repubblica di San Marino)

31/01 - Comunicazione delle operazioni Iva effettuate nel periodo d'imposta 2012 (il c.d. *spesometro*) per i contribuenti mensili e trimestrali, la cui scadenza era originariamente prevista per lo scorso mese di novembre

"Piazza Pitagora" e "Sediva News"

Sospendono oggi le loro edizioni per le imminenti festività e danno appuntamento per il 13/01/2013

BUON NATALE e FELICE ANNO NUOVO
anche a nome dello Studio e della Sediva.

(gustavo bacigalupo)

(franco lucidi)

* * *